



**COMUNE DI GIUSTENICE**  
*(Provincia di Savona)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*Approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n. 16 del 24.09.2020*

## LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### **INDICE**

#### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Istituzione della TARI
- Art. 3 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Presupposto impositivo
- Art. 6 **Soggetti passivi**

#### **Titolo II TARIFFE E APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 7. Costi di gestione e Piano Finanziario
- Art. 8 Determinazione della tariffa
- Art. 9 Articolazione della tariffa
- Art. 10 Obbligazione tributaria
- Art. 11 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 12 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 13 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 Base imponibile

#### **Titolo III ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 15 Esclusioni
- Art. 16 Rifiuti speciali non assimilati
- Art. 17 Riduzioni di tariffa
- Art. 18 Riduzione per l'utilizzo del compostaggio domestico
- Art. 19 Altre riduzioni ed esenzioni

#### **Titolo IV DICHIARAZIONI**

- Art. 20 Dichiarazioni
- Art. 21 Inizio, cessazione e variazione

#### **Titolo V ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

- Art. 22 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 23 Accertamento, controllo e recupero
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Riscossione e versamenti
- Art. 26 Riscossione coattiva
- Art. 27 Conguagli, compensazioni e rimborsi
- Art. 28 Interessi
- Art. 29 Rateizzazione
- Art. 30 Diritto di interpello
- Art. 31 Contenzioso

#### **Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 32 Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 Clausola di adeguamento  
Art. 34 Applicazione

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

### **Art.2 Istituzione della TARI**

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

### **Art.3 Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2013 e s.m.i., in conformità alla normativa vigente in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI ed in particolare per i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

### **Art. 4 Soggetto attivo**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

### **Art. 5 Presupposto impositivo**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione elettrica, idrica, calore, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice

dell'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione può essere data anche da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte delle autorità competenti, di atti di assenso o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti, nonché dalla presenza di impianti e/o attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano riduzione o esonero dal tributo, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del presente regolamento.
4. Si intendono per
  - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, oppure su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### **Art. 6**

##### **Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 4 assimilati.
2. La TARI è dovuta in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Qualora non vi siano residenti in immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per: a) unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario; b) unità per uso abitativo transitorio; il responsabile del versamento della TARI e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le abitazioni di residenza la TARI si considera dovuta da uno dei soggetti residenti, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 2.
7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
8. In caso di subaffitto la TARI è dovuta dal primo affittuario.

#### **Titolo II**

### **TARIFFE E APPLICAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 7**

##### **Costi di gestione e Piano Finanziario**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il costo del servizio è determinato ogni anno dal Piano Finanziario degli interventi redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in tempi tali da consentirne l'adozione, da parte dell'ente territorialmente competente, prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, o in quelli previsti dalla normativa vigente.
3. Il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.

## **Art. 8**

### **Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Finanziario di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e dell'art. 1, comma 652 della L. 147/2013.
3. Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale, visti i contenuti del Piano finanziario validato dall'ente territorialmente competente, delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, le tariffe per ogni singola categoria d'utenza.
4. La deliberazione di cui al comma 3, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente

## **Art.9**

### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della TARI e il relativo gettito sarà riversato come previsto dalla legge, al netto del compenso per la riscossione di cui al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, alla Provincia di appartenenza.

#### **Art. 10**

##### **Obbligazione tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, secondo quanto indicato nei successivi artt. 20 e 21 del presente regolamento.
2. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
3. Ai fini dell'applicazione della TARI saranno utilizzati tutti gli elementi forniti per il previgente prelievo e/o quelli presenti nelle banche dati comunali, ove tali informazioni non fossero sufficienti potranno essere integrate tramite richieste agli utenti. 3.
4. Le denunce già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti disciplinata dal presente regolamento

#### **Art.11**

##### **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art.12**

##### **Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento, in base a quanto previsto dal D.P.R.158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nel precedente comma 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la

documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del Comune.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alle superfici utilizzate.
6. I box e i posti auto sono compresi nelle utenze non domestiche ed inseriti nella categoria.
7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Art. 13**

#### **Determinazione della tariffa per le utenze domestiche**

1. Per il calcolo della TARI relativa alle utenze domestiche si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
  - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
  - b) per le abitazioni occupate nelle quali non risulti alcun soggetto residente o in caso di abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di tre, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente comprovata da elementi oggettivi e/o verifica da parte del Comune;
  - c) per le abitazioni non occupate da persone e/o cose, ma collegate alle utenze di rete, la tariffa si calcola, previa istanza di parte, con riferimento a un occupante.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Dal numero complessivo degli occupanti sono tuttavia esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari o che risultino assenti per un periodo non inferiore a dodici mesi. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.
3. Al fine del computo dei componenti, il soggetto passivo della TARI è tenuto a dichiarare le persone dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare seppur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (ad esempio colf, badanti ecc.).
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o in quello emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 17, comma 6, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
9. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 14**

##### **Base imponibile**

1. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati fino all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 645 e 647 della L. 147/2013.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, in via ordinaria la superficie imponibile è determinata come segue:
  - a) per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la superficie imponibile è pari all'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998;
  - b) per gli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e le aree scoperte la superficie imponibile è quella calpestabile misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o scrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulta rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a m 0,50.

#### **Titolo III**

### **ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 15**

##### **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non 8 utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio non esaustivo:



- a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e locali simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) piscine e campi sportivi (compresi maneggi, piste di pattinaggio, palestre, ecc.) per le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti alla tassa i locali e le aree quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, aree destinate al pubblico, gradinate, punti di ristoro ecc.;
  - c) unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti. La predetta esclusione non si applica a box, magazzini e cantine;
  - d) locali in ristrutturazione, previa istanza di parte, debitamente documentata attraverso dichiarazione di inizio lavori (CILA), limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni e, comunque, per un periodo massimo non superiore a sei mesi. Deve inoltre essere dichiarata tempestivamente la fine dei lavori prima della scadenza del periodo. L'esclusione è rinnovabile previa istanza da presentarsi prima della scadenza dei termini e corredata di documentazione idonea ad attestare il prosieguo dei lavori. I detentori dell'immobile oggetto di esclusione per ristrutturazione devono attestare il loro domicilio e/o residenza e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto passivo TARI, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti;
  - e) immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
  - f) aree impraticabili o in stato di abbandono;
  - g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
    - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani o che siano esclusi per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
    - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
  3. Sono esclusi dalla TARI gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto (es. sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
  4. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento e deve essere direttamente rilevabile in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione.

## **Art. 16**

### **Rifiuti speciali non assimilati**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al

50%. Restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati.

4. La riduzione di superficie di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella istanza di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale ecc.), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso la richiesta venga effettuata oltre il termine di cui al successivo art. 23 l'esclusione decorre dal bimestre successivo alla data di presentazione. .
5. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, non sono soggetti alla TARI i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
6. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
7. In applicazione del precedente comma 5, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al comma 5, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani: a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, le superfici dei magazzini di cui al comma 5 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva; b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 la percentuale di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, si applicano i criteri stabiliti dal Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
9. Per le utenze non domestiche per le quali si dimostri di aver avviato al riciclo i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata, a consuntivo, una riduzione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) in Kg/m<sup>2</sup> anno massimo applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
10. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1. A tale istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero oppure apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed il soggetto che ha effettuato il riciclo.

11. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
12. La riduzione di cui al presente articolo non si applica ai rifiuti di imballaggio non assimilati.

### **Art. 17**

#### **Riduzioni di tariffa**

1. Le utenze domestiche, previa istanza di parte, si applica la riduzione del 30% della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che nessun altro soggetto dimori o sia residente nello stesso immobile e che la permanenza all'estero sia attestata da elementi oggettivi (es. iscrizione AIRE, contratto di lavoro, iscrizione università estere, ecc.)
2. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o risultante da situazioni di fatto ed a condizione che l'occupazione sia inferiore a 183 gg., la tariffa complessiva è ridotta del 30%.
3. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

### **Art. 18**

#### **Riduzione per l'utilizzo del compostaggio domestico**

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati; a questo fine l'Amministrazione comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, fornendo in comodato e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere;
2. Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico è prevista, su istanza di parte, una riduzione del 10% della tariffa della tassa rifiuti per gli occupanti le abitazioni private e residenti nel Comune, che dispongano di giardino o terreno ad uso esclusivo e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere ad uso domestico, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/ o ammendante per le medesime superfici a verde privato.
3. I titolari di tale diritto sono coloro che sono inseriti dai preposti del Servizio Tecnico del Comune nell'apposito elenco denominato " Albo compostatori", che provvede alla verifica dell'effettivo e corretto utilizzo del compostaggio nei termini di minore produzione di rifiuti ed ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione. La decorrenza della riduzione è stabilita all'anno successivo alla data di consegna della compostiera.
4. Per la consegna del biocomposter dovrà essere redatta e consegnata all'Ufficio tecnico apposita domanda contenente autodichiarazione con le relative prescrizioni.
5. In caso di inadempienza alle prescrizioni imposte, si procederà all'immediato ritiro del biocomposter con la conseguente decadenza della riduzione.

### **Art. 19**

#### **Altre riduzioni ed esenzioni**

1. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.
2. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- 3 In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta sottopone al Consiglio Comunale proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze.

## **Titolo IV DICHIARAZIONI**

### **Art. 20 Dichiarazioni**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali 13 e delle aree assoggettate alla TARI. Tale dichiarazione deve essere presentata anche per i locali e le aree escluse dalla TARI.
2. Le persone fisiche o giuridiche e gli enti che possiedono o detengono locali o aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate alla TARI. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.
4. Nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della TARI, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, o sul sito internet del Comune, deve essere sottoscritta dai soggetti obbligati al pagamento della TARI ed essere presentata direttamente al Comune o inviata allo stesso, anche per via telematica, allegando copia del documento di identità.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Per le utenze domestiche, ove dimorino soggetti non residenti anagraficamente, il soggetto passivo della TARI deve dichiararne il numero e i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune dichiarazione su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
9. Le variazioni che intervengono nel corso dell'anno sugli elementi che agiscono direttamente sulla TARI, ad esclusione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 4 del presente articolo, al Comune, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
10. L'iscrizione anagrafica nel Comune di Giustenice vale anche ai fini della TARI come dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione

civile, per la superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche dati del Comune. L'eventuale utilizzo diverso da uso abitativo deve essere dichiarato.

11. Gli uffici comunali, contestualmente alla documentazione necessaria per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono richiedere al contribuente di presentare la dichiarazione TARI, fermo restando l'obbligo dello stesso di presentarla anche in assenza di detta richiesta.
12. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

## **Art. 21**

### **Inizio, cessazione e variazione**

1. La TARI è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui perdura il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei locali e delle aree.

2. L'applicazione della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione.

3. Per le utenze domestiche il possesso o la detenzione si presume, in caso di residenza anagrafica, dalla data di acquisizione della residenza stessa, in caso contrario dalla data del contratto di locazione ovvero dalla detenzione di fatto.

4. Per le utenze non domestiche il possesso o la detenzione di locali o aree si presume dalla data indicata sulla concessione o sull'autorizzazione di inizio attività ovvero dal contratto di locazione o comunque dalla detenzione di fatto.

5. La cessazione del possesso o della detenzione nel corso dell'anno decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini previsti dall'art. 21 del presente regolamento.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini indicati dal presente regolamento il tributo non è dovuto a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata. Qualora l'utente dimostri, entro il termine di cinque anni dall'avvenuta cessazione, di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se la TARI sia stata assolta dal detentore o possessore subentrante, la tariffa non è dovuta dal bimestre successivo alla data di effettiva cessazione.

7. Le variazioni di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del dovuto, in particolare sulle superfici e/o sulle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal bimestre successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 24, comma 4 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dal bimestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

8. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Titolo V**

### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

## **Art. 22**

### **Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa un funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013.

## **Art. 23**

### **Accertamento, controllo e recupero**

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dall'art.25.
3. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.
4. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 218/1997 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 1998, n. 164.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione. 9 bis. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
6. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000. 11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, integrati e modificati dall'art 1 dai commi da 792 a 795 della L. 160/2019.

## **Art. 24** **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e s.m.i..
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 30,00 euro, in caso di autodenuncia;
  - b) 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 30,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 30,00 euro, in caso di autodenuncia;
  - b) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 30,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
3. In caso di incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell'art. 1 L. 147/2013), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 100,00 euro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2, lettera b. e 3 lettera b. sono ridotte ad un terzo e comunque nella misura stabilita dagli artt. 16, 16 bis e 17 del D.Lgs. 472/1997, nonché dall'art. 2 del D. Lgs. 218/1997 in materia di accertamento con adesione se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, lettera a. e 3 lettera a., la sanzione è ridotta, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

6. In caso di regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che intervengono oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo.

## **Art. 25**

### **Riscossione e versamenti**

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza i termini e le modalità di pagamento, le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi se dovuti, e tributo provinciale e può, nelle more dell'avvio delle attività di accertamento, inviare eventuali solleciti bonari.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente il numero delle rate, non inferiore a due, e le relative scadenze di norma con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento alle scadenze previste dal Consiglio Comunale; in caso di omesso o parziale pagamento, il Comune può procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi anche senza precedenti comunicazioni.
4. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in due rate con scadenza 31 luglio e 31 ottobre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.
5. Il Consiglio Comunale, per particolari esigenze può determinare annualmente scadenze diverse da quelle previste dal precedente comma e/ o un diverso numero di rate.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.
8. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
9. Le rate che scadono in un giorno festivo vengono posticipate al primo giorno feriale successivo.
10. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti abilitati secondo la normativa vigente

## **Art. 26**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 27**

### **Conguagli, compensazioni e rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 296/2006 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/2006, la tassa per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione può avvenire anche su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della TARI saranno conteggiate tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.
4. In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti di competenza comunale, il rimborso richiesto verrà utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e solo l'eccedenza sarà effettivamente rimborsata.

## **Art. 28**

### **Interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di tassazione, maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

## **Art.29**

### **Rateizzazione**

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità: a) valutazione della morosità pregressa del richiedente con riferimento anche a precedenti piani di rateizzazione già concessi; b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta e dalle condizioni economiche del debitore; c) gli importi fino a euro 100,00 (cento/00) non possono essere rateizzati; d) per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) la durata massima del piano rateale va da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili; e) ammontare di ogni rata non inferiore a 100,00 euro; f) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i..
7. In caso di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.



## **Art. 30**

### **Diritto di interpello**

1. I contribuenti, anche non residenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.

5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

## **Art. 31**

### **Contenzioso**

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla TARI si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme ed in particolare l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

## **Titolo VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 32 Disposizioni transitorie e finali**

1. **Vista la** situazione epidemiologica da COVID-19 e la grave crisi economica da essa conseguita al fine di salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale:

Solo per l'anno 2020, il pagamento della TARI, sarà articolato come segue::

- prima rata entro il 30 ottobre
- seconda rata entro il 21 dicembre

L'utente ha la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 30 ottobre. Successivamente all'ultima rata verrà emessa una rata a conguaglio relativa alle iscrizioni e variazioni intervenute successivamente alla predisposizione degli avvisi di pagamento della TARI.

2. Per le motivazioni di cui al punto 1 del presente articolo, solo per l'anno 2020 verranno applicate le seguenti riduzioni:
  - in relazione alle utenze non domestiche, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 per cento, anche a mente della deliberazione ARERA 158/2020;
  - in relazione alle utenze domestiche di cui alla categoria 202 non residenti, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 10 per cento, specificando che, data l'impossibilità di spostarsi dal Comune di residenza a causa delle misure restrittive poste in essere. Tale agevolazione opera solo per gli utenti che risiedono al di fuori del Comune di Giustenice, mentre non si applica agli utenti che, nonostante risultino non residenti in quell'immobile, sono residenti nel Comune di Giustenice;

#### **Art. 33**

##### **Clausola di adeguamento**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

#### **Art. 34**

##### **Applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020

### **ALLEGATO A**

#### **Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

\*\*\* *Tabella nel caso di Comune fino a 5.000 abitanti:* \*\*\*

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club